



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2014
COM(2014) 320 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

alla

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione
delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri**

ALLEGATO I: il funzionamento del gruppo eMS

Al fine di discutere argomenti e formalità specifici con le diverse autorità amministrative, il gruppo eMS ha creato otto sottogruppi specializzati.

- 1) Sottogruppo marittimo generale: notifica precedente l'entrata nei porti, notifica di merci pericolose e inquinanti, formulario FAL 1 (dichiarazione generale) e formulario FAL 7 (dichiarazione di merci pericolose)
- 2) Sottogruppo dogane: dichiarazione sommaria di entrata, formulario FAL 2 (dichiarazione di carico), formulario FAL 3 (dichiarazione delle provviste di bordo) e formulario FAL 4 (dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio)
- 3) Sottogruppo rifiuti: notifica di rifiuti e residui
- 4) Sottogruppo sicurezza: notifica di informazioni in materia di sicurezza
- 5) Sottogruppo salute: dichiarazione sanitaria marittima
- 6) Sottogruppo sui controlli alle frontiere: verifiche di frontiera sulle persone, formulario FAL 5 (ruolo dell'equipaggio) e formulario FAL 6 (elenco dei passeggeri)
- 7) Sottogruppo sulle funzionalità e la mappatura dei dati
- 8) Sottogruppo per la definizione di un'interfaccia unica e il flusso dei dati

Il gruppo eMS e i sottogruppi riuniscono rispettivamente i coordinatori nazionali per l'attuazione della direttiva e le autorità nazionali, come le autorità competenti per i trasporti, le dogane, la sanità o i controlli alla frontiera, a seconda dei dati specifici che vengono utilizzati.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) fornisce un importante contributo assistendo la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo di specifiche funzionali e tecniche e gestendo un progetto dimostrativo.

Gruppi di esperti della Commissione, come ad esempio, il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet¹ e il gruppo per la dogana elettronica², sono informati e consultati rispettivamente in materia di scambio di dati e di informazioni in campo doganale.

¹ Decisione della Commissione 2009/584/CE del 31 luglio 2009 (GU L 201/63 dell'1.8.2009) che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet che comprende tutti gli Stati membri dell'UE e la Commissione

² Il gruppo dogana elettronica è un gruppo di esperti della Commissione che si occupa della attuazione della dogana elettronica.

ALLEGATO II: tabella di marcia

1) Fase 1: Sviluppo di specifiche funzionali

Le specifiche funzionali descrivono le necessità delle parti interessate (autorità e industria) e i processi nonché le proprietà richieste per i dati che vengono trasmessi e condivisi. Le specifiche consentiranno di evitare duplicazioni e incongruenze e consentiranno di disporre di stime più precise del lavoro e delle risorse necessari. Esse forniranno un'idea precisa dei problemi da risolvere in modo che gli architetti del sistema possano progettare efficacemente il sistema e stimare il costo delle alternative di progettazione. Inoltre, le specifiche forniranno gli orientamenti per i tester in merito alla verifica di ogni requisito tecnico.

Le specifiche funzionali contengono i seguenti elementi: definizione di interfaccia unica e flusso di dati, norme di attività per ogni formalità di dichiarazione, armonizzazione delle norme di attività e mappa degli insiemi di dati.

2) Fase 2: Sviluppo di specifiche funzionali

Le specifiche tecniche definiscono l'interfaccia tra l'interfaccia unica e i relativi collegamenti in rete, tra cui l'architettura di sistema, le interfacce e i requisiti di prestazione.

Esse includono gli orientamenti per l'interfaccia tra il settore della navigazione marittima e l'interfaccia unica, nonché l'interfaccia unica e il sistema SafeSeaNet, le funzionalità obbligatorie dell'interfaccia unica tra cui la qualità dei dati e la gestione dei diritti di accesso, l'autenticazione dell'utente, i programmi delle prove di collaudo e un archivio delle informazioni navali.

Insieme, le specifiche tecniche e funzionali formano gli orientamenti di attuazione. Gli orientamenti sull'interfaccia unica nazionale forniscono una definizione delle funzionalità minime richieste che l'interfaccia unica nazionale deve sostenere. Essi forniscono inoltre una definizione di funzionalità che possono essere realizzate dagli Stati membri, in funzione delle rispettive normative nazionali. Negli orientamenti i requisiti minimi sono considerati obbligatori; altri sono facoltativi.

3) Fase 3: Attuazione tecnica

Durante questa fase, i sistemi nazionali e centrali devono essere attuati dagli Stati membri e dall'EMSA sulla base delle specifiche funzionali e tecniche decise nelle fasi 1 e 2.

4) Fase 4: Prova

Nella fase di prova verranno effettuati test funzionali e non funzionali. I test funzionali verificheranno le azioni di funzioni specificate nelle specifiche funzionali. I test funzionali rispondono a domande come "l'utente può farlo?" e "funziona questa particolarità?". I test non funzionali si riferiscono ad aspetti come la scalabilità o altre prestazioni, i comportamenti sotto determinati vincoli o la sicurezza.

5) Fase 5: Fase operativa iniziale

Durante la fase finale, l'attuazione a livello nazionale sarà verificata alla luce dei requisiti giuridici e tecnici.